

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il mancato contraddittorio legittima i parametri***

di Luca Dal Prato

Con la  
**sentenza**  
**n. 17646 del 6 agosto**  
**2014**, la  
**Cassazione** si è espressa sullo  
**scostamento**  
**accertato** tra il risultato ottenuto attraverso l'applicazione dei  
**parametri** e quanto esposto in dichiarazione, disponendo che la differenza deve essere  
**giustificata** non dall'ufficio, bensì  
**dal**  
**contribuente** attraverso il contraddittorio.

L'Agenzia delle entrate è ricorsa per Cassazione avverso la sentenza della  
**CTR del Lazio**, che dichiarava l'illegittimità dell'avviso di accertamento con il quale, applicando i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, era stata rettificata la dichiarazione IVA di una Snc.

La CTR aveva censurato la  
**carenza motivazionale** dell'atto impugnato, rilevando che si trattasse di un "  
**atto**  
**prestampato**" e che i parametri enunciano una mera  
**presunzione**  
**semplice**, a cui  
**deve**  
**seguire**"  
un **esame** se pur minimo in relazione alla **gravità, precisione e concordanza** degli elementi utilizzati per una corretta valutazione del soggetto sottoposto a verifica".

Gli  
**ermellini**, richiamando la  
**sentenza 26635/09**, hanno  
**confermato** che l'  
**accertamento** tramite  
**parametri** (o studi di settore) rappresenta un  
**sistema** di  
**presunzioni**

**semplici, la cui gravità, precisione e concordanza** non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard", ma nasce a seguito di un **contraddittorio** con il contribuente, **da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento**. In particolare, è il **contribuente** che ha l' **onere** di **provare** la presenza di **condizioni** che **giustificano** lo **scostamento** dagli standard e, di conseguenza, l' **esclusione** dell'applicazione di tali **parametri** all'impresa.

La **motivazione** dell'atto di accertamento non può quindi limitarsi a rilevare uno scostamento, ma deve essere integrata dimostrando la **concreta applicabilità** dello "standard" prescelto oltre che le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Da questo giudizio si conclude che:

- l'applicazione dei **parametri** genera un sistema di **presunzioni semplici**;
- il **contribuente** ha la facoltà di **contestarne** l'applicazione **provando le circostanze** concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale nell'ambito del contraddittorio cui lo deve invitare l'ufficio;
- l'**atto impositivo** **dove dare** motivata **contezza** delle **ragioni** che inducono l'ufficio a non ritenere attendibile le ragioni del contribuente.

L'efficace applicazione dei **parametri** è dunque **condizionata** alla concreta attivazione del **contraddittorio**: se il contraddittorio non si è attivato perché il contribuente, seppur invitato, non vi ha partecipato o si è astenuto dal citare argomenti in grado di rimodulare le intenzioni dell'ufficio, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata attraverso l'applicazione dello strumento presuntivo (nel caso di specie i parametri).